

Adelantibus et non dormientibus iura succurrunt.

Dopo il Decreto Legislativo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) che, per fortuna, non ha raggiunto lo scopo ed ha rappresentato unicamente un colpo sparato a salve tra lo stormo degli avvocati che trattano la materia, il Decreto Legislativo [n. 28 del 4 marzo 2010](#) - entrato in vigore il 20.03.2010 - emesso in attuazione dell'articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, rappresenta, sicuramente un colpo, ben più assestato, inferto alla intera categoria, destinato a generare incertezza, disagio e diffidenza nei rapporti tra cittadini ed avvocati.

Il Presidente dell'OUA (Organismo Unitario dell'Avvocatura), De Tilla - che ha proposto due giornate di sciopero contro la mediaconciliazione - ha affermato che con il decreto del quale si discorre si respira aria di "Abrogazione della Avvocatura".

Anche questo Decreto ha, ovviamente, toccato la materia del risarcimento danni derivante dalla circolazione stradale (quella che, in fondo, interessa un po' tutti) e determinerà sicuramente lungaggini ed ulteriori perdite di tempo nella definizione dei danni.

Si consideri un semplice caso di risarcimento del danno per lesioni di lieve entità.

Ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. 209/2005, innanzi menzionato, affinché l'azione risarcitoria sia proponibile è necessario, in caso di danno alla persona, che siano decorsi novanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione (nel caso di indennizzo diretto) o a quella del responsabile civile il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata.

A tale periodo va aggiunto quello ulteriore, successivo, di altrettanti 90 giorni, a far data dal momento in cui il danneggiato, clinicamente guarito e, quindi, con postumi stabilizzati, invia la intera documentazione medica - contenente tra l'altro attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti - alla impresa di assicurazione perchè questa possa accertare e valutare il danno.

Se la compagnia di assicurazione non richiede ulteriori documenti, ottimisticamente, è, allo stato, ipotizzabile, in caso di mancata definizione stragiudiziale del danno, un'azione giudiziaria esperibile dopo sei mesi dalla iniziale richiesta di risarcimento danni.

Con l'introduzione del D.Lgs.28/2010, ai circa sei mesi, come innanzi calcolati, vanno aggiunti gli ulteriori quattro mesi previsti dall'art. 6 ("Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi" che decorre dalla data del deposito della domanda di mediazione..). Tale periodo va calcolato, almeno allo stato, per intero in quanto la mancanza di Camere di

Una categoria in via di estinzione (Francesco Annunziata)

Scritto da Francesco Annunziata

Mercoledì 31 Marzo 2010 05:38 - Ultimo aggiornamento Domenica 13 Marzo 2016 09:25

Conciliazione presso i Tribunali, la mancanza di strutture idonee a riceverle, la mancanza di Conciliatori e sicuramente, l'elevato numero di richieste, comporteranno il passaggio dell'intero periodo senza che, probabilmente, neppure sarà iniziato il procedimento conciliativo.

La circostanza che, in questa caotica situazione, più amareggia è sicuramente la mancanza di reazione da parte della categoria che appare frastornata ed abituata, come un pugile di basso rango, solo ad incassare dritti e rovesci da parte di chi, pur non avendo mai messo piede in un'aula di Tribunale o in un Ufficio del Giudice di Pace, continua a produrre leggi e leggine che non pare abbiano mai determinato, seriamente, una effettiva riduzione dei tempi dei processi ma hanno solo contribuito ad aumentare, in modo spropositato, "le carte", con burocratismi esasperati.

Per contro, l'unica nostra preoccupazione, allo stato, è solo quella di adeguarci alla nuova normativa, studiando e scaricando da Internet moduli per predisporre la informativa ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 28/2010, per adeguare il mandato a margine con la formula ormai a tutti nota *"Il sottoscritto _____ nato a ___ il ___ e residente a □ ___ in Via ___ n. __, C.F. _____, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo..."*

Nessuna manifestazione di dissenso...Nessuna reazione contro l'ennesimo tentativo di oscurare la categoria degli avvocati... Nessuna voce che si innalza contro i continui soprusi e le continue angherie dirette contro l'Avvocatura....

Non sarebbe il caso di adeguarsi un po' di meno e vergognarsi un po' di più?

Francesco Annunziata